



Città di Nichelino
Provincia di Torino

*Regolamento
per la concessione di spazi e aree pubbliche
Comunali all'installazione di attività di
Spettacolo Viaggiante:
circhi equestri o parchi divertimenti*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 20.12.2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 28.11.2003

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità.

1.1 Il presente Regolamento, redatto e approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione dell'articolo 9 comma 5 della legge 18 marzo 1968 n° 337, disciplina le concessioni di suolo pubblico per l'installazione occasionale, programmato o annuale dei parchi di divertimento, dei circhi equestri e di tutte le altre imprese dello spettacolo viaggiante nelle aree pubbliche comunali, il cui elenco allegato al presente Regolamento, sarà annualmente aggiornato, ovvero confermato in riferimento articolo 9, 1° e 2° comma della legge citata.

Articolo 2 - Attività disciplinate.

2.1 Sono considerati spettacoli viaggianti secondo il dettato dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968 n° 337 le attività spettacolari in genere, compresi i circhi equestri, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se installati in maniera stabile.

Sono esclusi dalla disciplina del Regolamento i singoli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Articolo 3 - Definizioni e categorie.

3.1 Per “circo equestre” si intendono uno o più padiglioni di diversa forma e dimensione, destinati ad ospitare spettacoli ed esibizioni di acrobati, pagliacci o clowns, e animali ammaestrati comprese le belve feroci.

3.2 Per “parco divertimento” si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante organizzate sulle aree pubbliche comunali. Il parco divertimento può essere occasionale, programmato o annuale.

3.3 Le “attrazioni dello spettacolo viaggiante” ammesse in un parco divertimento si distinguono secondo le classificazioni ministeriali nelle seguenti categorie:

- a)** grandi attrazioni;
- b)** medie attrazioni dove possono prendere posto indifferentemente adulti e bambini;
- c)** medie attrazioni per bambini sono quelle non comprese nell'elenco ministeriale dove possono prendere posto esclusivamente i bambini;
- d)** piccole attrazioni suddivise in “rotonde” che svolgono la loro attività su tutto il perimetro della struttura e “tiri” che svolgono la loro attività su un solo lato della struttura;
- e)** piccolissime attrazioni (oroscopi, pugnometri e simili)

3.4 Le attrazioni eventualmente non classificate, saranno classificate secondo criteri di analogia e in via provvisoria attraverso l'eventuale consultazione delle categorie, prevista dall'articolo 5 del Regolamento.

Articolo 4 - Imprese di nazionalità straniera.

4.1 I circhi equestri e le imprese dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.

Articolo 5 - Consultazione delle categorie di settore.

5.1 Per l'esame e lo studio delle problematiche relative ai circhi equestri e alle imprese dello spettacolo viaggiante, è possibile prevedere una consultazione con le categorie di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5.2 La consultazione può riguardare:

- a)** il parere sui Regolamenti,
- b)** la formazione dell'organico dei parchi divertimenti occasionali, programmati o annuali.
- c)** la classificazione delle attrazioni non classificate dal Ministero
- d)** la valutazione dei requisiti di concessione degli spazi disponibili per le singole manifestazioni.

5.4 La convocazione delle categorie dovrà avvenire almeno otto giorni prima della data della consultazione e potrà essere effettuata con i mezzi ritenuti più idonei e tra questi la raccomandata AR, il fax, il telegramma, l'E - mail.

TITOLO II **CIRCHI EQUESTRI**

Articolo 6 - Assegnazione delle aree.

6.1 I circhi equestri sono ammessi all'utilizzazione delle aree appositamente destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo complessivo comprensivo delle fasi di allestimento e smontaggio non superiore a giorni 30.

6.2 Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio.

6.3 Per un periodo di almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività dei parchi di divertimento tradizionalmente organizzati sul suolo pubblico del territorio comunale, è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di circhi equestri.

6.4 Nel caso di circhi equestri successivi tra loro, la concessione di aree pubbliche per l'installazione del successivo potrà avvenire solo trascorso un periodo di almeno 30 giorni dal termine di installazione del precedente.

Articolo 7 - Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S. e relativa istruttoria.

7.1 La domanda di concessione per l'installazione di un circo equestre e la domanda di concessione per l'installazione di un circo equestre e la domanda di rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, saranno presentate o trasmesse a mezzo servizio postale al Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa non meno di 90 giorni prima dell'inizio degli spettacoli.

7.2 Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate. Non saranno altresì tenute in considerazione domande pervenute sei mesi prima dello spettacolo programmato. Per la data farà fede il timbro postale.

7.3 Le domande di concessione dell'area per essere procedibili dovranno contenere:

- a)** le generalità complete del richiedente "data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale";
- b)** il periodo non modificabile di occupazione delle aree pubbliche per le operazioni di montaggio, smontaggio e spettacolo;
- c)** le precise dimensioni del circo equestre (lunghezza per larghezza e/o diametro) complete di vano cassa;
- d)** la capienza complessiva degli spettatori;
- e)** le dimensioni d'ingombro di carri, di automobili, e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività.

7.4 Le domande per il rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle leggi di P.S. per essere procedibili dovranno contenere:

- a)** le generalità complete del richiedente "data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale";

b) la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 TULPS

7.5 L'istruttoria delle domande è demandata all'Ufficio di Polizia Amministrativa.

7.6 La comunicazione dell'assegnazione della concessione va trasmessa al richiedente, almeno 30 giorni prima dell'inizio degli spettacoli.

7.7 Il rilascio della licenza di cui all'articolo 69 TULPS va effettuato prima dell'inizio degli spettacoli.

7.8 L'eventuale rinuncia dovrà pervenire per iscritto entro e non oltre il decimo giorno precedente l'inizio degli spettacoli, fatta eccezione per cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate. Il mancato adempimento ai termini di presentazione della rinuncia, porterà all'esclusione da eventuali ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni.

Articolo 8 - Requisiti igienico sanitari.

8.1 Il soggetto responsabile del circo equestre, al momento dell'arrivo sull'area assegnata e prima di iniziare il montaggio di ognuna delle strutture per l'esercizio dell'attività deve esibire la documentazione rilasciata dalla ASL nel cui territorio di competenza si è tenuto l'ultimo spettacolo.

8.2 Il Responsabile del Servizio rilascia la concessione all'installazione del circo previo parere favorevole della competente ASL ai fini dell'idoneità delle strutture alle norme vigenti in materia igienica e veterinaria.

Articolo 9 - Versamenti per l'occupazione delle aree.

9.1 Prima di procedere al rilascio dell'atto di concessione delle aree, il richiedente, responsabile dell'attività circense, dovrà esibire al responsabile del procedimento amministrativo di avere effettuato i seguenti versamenti:

a) il canone di concessione di occupazione di spazi e aree pubbliche secondo le tariffe previste dal vigente Regolamento Comunale presso la tesoreria comunale. Il canone è riferito al tendone o ai tendoni per lo svolgimento degli spettacoli e delle esibizioni, ai carriaggi utili allo spettacolo, alle scuderie e ai carri per il ricovero degli animali, nonché alle roulotte di abitazione e ad ogni altro tipo di attrezzatura che costituisca ingombro di area;

b) il deposito cauzionale - solo discrezionale - potrà essere fissato di volta in volta con determinazione del Responsabile del Servizio, e potrà essere prestato anche attraverso idonea polizza fidejussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione per gli eventuali danni causati all'area in concessione e a garanzia del servizio di raccolta e trasporto rifiuti che verrà restituito appena accertata - previa redazione di apposito verbale di constatazione - la non esistenza di danni.

TITOLO III

Parte I

PARCHI DIVERTIMENTO OCCASIONALI

Articolo 10 - Assegnazione delle aree.

10.1 Le imprese dello spettacolo viaggiante sono ammesse all'utilizzazione delle aree appositamente destinate alle manifestazioni di settore, per un periodo di effettivo esercizio dell'attività non superiore a giorni 30 e senza possibilità di proroghe.

10.2 Le attrazioni ammesse per categoria sono rilevabili nel dettaglio attraverso l'allegato che di volta in volta e su determinazione del Responsabile del Servizio, individua le aree comunali da concedere per le installazioni dello spettacolo viaggiante e le loro rispettive dimensioni.

10.3 Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio.

10.4 Per un periodo di almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività dei parchi di divertimento tradizionalmente organizzati sul suolo pubblico del territorio comunale, è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, fatta eccezione per le eventuali concessioni annuali, limitatamente a piccole e medie imprese. Il titolare di concessione annuale non può partecipare con la stessa o con altra attrazione ai parchi cittadini programmati o occasionali.

Articolo 11 - Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S.

11.1 Gli esercenti attività di spettacolo viaggiante che intendono installare le loro attrazioni nelle aree appositamente individuate del territorio comunale, nei periodi in cui si svolgono fiere, sagre, manifestazioni locali occasionali di qualsiasi natura, il cui regolamento preveda l'allestimento di parchi di divertimento, dovranno presentare o trasmettere a mezzo servizio postale domanda al Responsabile del Servizio non meno di 30 giorni prima dell'inizio dell'esercizio delle attività.

11.2 Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate. Non saranno altresì tenute in considerazione domande pervenute sei mesi prima dello spettacolo programmato. Per la data farà fede il timbro postale.

11.3 Le domande per essere procedibili dovranno contenere:

- a)** le generalità complete del richiedente "data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale o partita IVA";
- b)** la precisa denominazione e categoria dell'attrazione da installare;
- c)** la planimetria dell'attrazione da installare dalla quale rilevare le dimensioni (lunghezza per larghezza e/o diametro) complete di vano cassa;
- d)** la fotografia dell'attrazione;

- e)** le dimensioni di ingombro di carri, di automobili, e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività;
- f)** l'autocertificazione di anzianità di mestiere dell'attrazione che si intende installare;
- g)** il Comune di residenza ed il recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza o le comunicazioni varie.

11.4 Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata alla domanda non corrispondessero a verità, al richiedente sarà revocata la concessione e allo stesso non sarà più consentito partecipare alle manifestazioni sul territorio comunale.

11.5 Le domande per il rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle leggi di P.S. dovranno contenere per essere procedibili:

- a)** le generalità complete del richiedente “data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale”;
- b)** la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 TULPS.

TITOLO III

Parte II

PARCHI DIVERTIMENTO PROGRAMMATI E ANNUALI

Articolo 12 - Definizione dei Parchi Divertimento Programmati e Annuali a Nichelino.

12.1 Per Parchi Divertimento Programmati a Nichelino si intendono il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante organizzate:

- a)** per la Festa Patronale di San Matteo,
- b)** per la Festa Patronale della Frazione di Stupinigi,
- c)** per la Festa di “San Matteuccio”,

12.2 Per Parchi Divertimento Annuali a Nichelino si intendono il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante installate sulle aree individuate dal Responsabile del Servizio.

Articolo 13 - Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S. per Parchi Divertimento Programmati

13.1 Gli esercenti attività di spettacolo viaggiante che vogliono installare una sola delle loro attrazioni durante le Feste fissate all'articolo 12 del Regolamento dovranno presentare o trasmettere a mezzo servizio postale domanda al Responsabile del Servizio secondo questa scaletta:

- a)** per la Festa Patronale di San Matteo entro il **30 aprile** di ogni anno,
- b)** per la Festa Patronale della Frazione di Stupinigi entro il **31 maggio** di ogni anno,
- c)** per la Festa di “San Matteuccio” entro il **31 gennaio** di ogni anno.

13.2 Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate. Per la data farà fede il timbro postale.

13.3 Le domande redatte per essere procedibili dovranno contenere:

- a)** le generalità complete del richiedente “data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale o partita IVA”;
- b)** la precisa denominazione e categoria dell'attrazione da installare;
- c)** la planimetria dell'attrazione da installare dalla quale rilevare le dimensioni (altezza, lunghezza per larghezza e/o diametro) complete di vano cassa;
- d)** la fotografia dell'attrazione;
- e)** le dimensioni di ingombro di carri, di automobili, e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività;
- f)** l' autocertificazione di anzianità di mestiere dell'attrazione che si intende installare;
- g)** il Comune di residenza ed il recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza o le comunicazioni varie.

13.4 Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata alla domanda non corrispondessero a verità, al richiedente sarà revocata la concessione e allo stesso non sarà più consentito partecipare alle manifestazioni

Articolo 14 - Durata delle concessioni per Parco Divertimento Programmato

14.1 Il periodo di concessione, nel caso di parco divertimenti programmato, è obbligatorio ed è fissato per l'intero periodo individuato per la presenza sul territorio di parchi programmati.

14.2 Con esclusione delle situazioni di forza maggiore, la cui attendibilità dovrà essere valutata a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio, a carico del titolare che abbandoni la manifestazione prima dello scadere del periodo obbligatorio, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, sarà applicata l'esclusione definitiva dalle assegnazioni degli anni successivi.

Articolo 15 - Attrazioni novità per Parchi Divertimento Programmati

15.1 Nel parco sede della manifestazione ed in misura proporzionale all'area complessiva e alle caratteristiche del parco stesso, deve essere definita una superficie destinabile alla installazione di attrazioni aventi il carattere di "novità" rispetto a quelle già comprese nell'organico pluriennale. Sono considerate "novità" quelle attrazioni che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco, che non costituiscono innovazioni o modificazioni di quelle e che non abbiano mai partecipato alla manifestazione ovvero costituiscono rilevante innovazione o modifica di attrazioni assenti dalla manifestazione da oltre tre anni.

15.2 In caso di richiesta di installazioni di novità che comportino un'occupazione complessiva di suolo superiore alla disponibilità, la scelta sarà fatta dal Responsabile del Servizio secondo criteri che garantiscano la massima funzionalità della manifestazione, avvalendosi dell'eventuale consultazione delle categorie ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.

15.3 In caso di pluralità di richieste di installazione della stessa attrazione "novità", la precedenza nell'accoglimento della domanda sarà attribuita nell'ordine:

- a) agli attrazionisti già titolari di posto nell'organico e tra essi a quelli aventi più elevato punteggio calcolato secondo i titoli dell'articolo 17 del presente Regolamento;
- b) agli attrazionisti già inclusi in lista di attesa e tra essi a quelli aventi più elevato punteggio calcolato secondo i titoli dell'articolo 17 del presente Regolamento;
- c) agli altri aspiranti e tra essi a quelli aventi più elevato punteggio calcolato secondo i titoli dell'articolo 17 del presente Regolamento.

15.4 La partecipazione alla manifestazione con attrazione ammessa come "novità" non comporta l'acquisizione di alcun diritto e titolo.

Articolo 15 BIS – Concessioni Annuali

15 Bis.1 Il Responsabile del Servizio, successivamente all'aggiornamento dell'elenco annuale previsto all'art. 1 del presente Regolamento, rilascia concessioni annuali ad attrazionisti di spettacolo viaggiante in possesso dei requisiti previsti, limitatamente a piccole e medie attrazioni dedicate al divertimento dei bambini.

La concessione viene rilasciata, su specifica richiesta dell'interessato, previa consultazione delle Categorie di Settore ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, e dopo aver valutato l'opportunità dell'installazione nel luogo prescelto.

E' indispensabile che il richiedente presenti documentazione fotografica dell'attrazione che intende installare, onde valutare la decorosità e l'estetica della stessa.

All'atto dell'installazione deve essere prodotta dall'Esercente idonea certificazione comprovante il corretto montaggio e l'idoneità degli impianti elettrici rilasciata da un tecnico abilitato.

Sarà cura dell'Esercente presentare, ogni anno, in caso di rinnovo della concessione, una dichiarazione che comprovi la sussistenza di tale idoneità, rilasciata dallo stesso o da altro tecnico abilitato.

Il titolare di concessione annuale non può partecipare con la stessa o con altra attrazione ai parchi cittadini programmati o occasionali.

Laddove siano programmate occupazioni per parchi programmati o occasionali, non sarà consentita un'occupazione annuale.

Qualora un titolare di concessione annuale presenti istanza per aggiungere nuove attrazioni, potrà ottenere la/le nuova/e concessione/i solo se tali attrazioni saranno ubicate in modo tale da non creare, per la vicinanza, eccessiva concorrenzialità ad eventuali luna park esistenti.

Qualora, nel raggio di mt. 500, sia presente un'attrazione con concessione annuale, non sarà autorizzata una nuova.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI PARCHI DIVERTIMENTO

Articolo 16 - Organico dei parchi.

16.1 Per organico di un parco occasionale, programmato o annuale, si deve intendere la composizione quantitativa e qualitativa delle attrazioni del parco stesso, comprensiva di categorie che assicurino il giusto equilibrio di funzionalità e attrattività per il pubblico che lo frequenta e secondo lo spazio disponibile.

16.2 La determinazione dell'organico di ogni parco occasionale, programmato o annuale e la relativa disposizione territoriale, viene effettuata di volta in volta attraverso un atto formale comprensivo di planimetria, sottoscritto dal Responsabile del Servizio, previa consultazione delle categorie prevista dall'articolo 5 del Regolamento.

Articolo 17 - Criteri per la formazione delle graduatorie - Titoli preferenziali

17.1 Per l'assegnazione delle concessioni nel rispetto dell'organico fissato per i vari tipi di attrazione nell'ambito dei parchi divertimento siano gli stessi occasionali, programmati o annuali si terrà conto delle graduatorie preesistenti da aggiornare utilizzando i seguenti requisiti, in ordine di importanza:

- 1) maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione:
punti 1,00 per anno di frequenza;
- 2) maggiore anzianità di domanda, senza interruzione non giustificata, con lo stesso tipo di attrazione:
punti 1,00 per anno di domanda;
- 3) maggiore anzianità di mestiere relativa all'attrazione per cui si fa domanda:
punti 0,50 per anno di mestiere;
- 4) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti spettacoli viaggianti:
punti 1,00 per anno di appartenenza in assoluto alla categoria.

17.2 Il requisito n° 1 ha la prevalenza assoluta rispetto a tutti i successivi, che sono utilizzati con formula a scalare solo a parità di condizioni rilevate.

17.3 L'anzianità di frequenza è strettamente collegata all'attrazione e viene a cessare quando il titolare di quell'attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che quest'ultima non superi le dimensioni di ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concretare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni del parco.

L'anzianità di frequenza che è personale deve essere continuativa.

Articolo 17 BIS – Successione

17 Bis. 1 In caso di cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità o altro motivo), i diritti acquisiti dallo stesso vengono trasferiti integralmente al familiare o affine fino al terzo grado o al convivente more uxorio.

17 Bis. 2 Nel caso in cui il succedente sia già titolare di altra concessione, deve optare, in modo unico e irrevocabile, per la situazione che ritiene più vantaggiosa, dichiarando, con atto notorio, quale attrazione intende declassare all'ultimo posto della categoria di appartenenza ai fini della graduatoria.

Articolo 17 Ter. - Cessione dell'attività

17 Ter. 1 Se chi acquisisce l'attività è un familiare o affine fino al terzo grado o convivente more uxorio, gli viene riconosciuto il 50% del punteggio maturato dal dante causa.

17 Ter. 2 Il cedente può continuare a svolgere l'attività dello spettacolo viaggiante, ma ripartendo da zero nel punteggio.

17 Ter. 3 I requisiti e i punteggi acquisiti dalle persone fisiche non possono essere ceduti a Società.

Articolo 18 - Istruttoria delle domande - Concessione - Rinuncia.

18.1 L'istruttoria delle domande è demandata all'Ufficio di Polizia Amministrativa.

18.2 Il rilascio delle concessioni viene fatto dal Responsabile del Servizio in relazione all'effettiva disponibilità di spazio dei parchi e in base ai seguenti criteri:

- 1) assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui al precedente articolo 17, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni;
- 2) rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni possiedano somma equivalente di requisiti;
- 3) assegnazione “una tantum” ad attrazioni costituenti novità quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni. La concessione in tal caso non concreterà il requisito di anzianità di frequenza.

18.3 La comunicazione dell'assegnazione della concessione va trasmessa agli esercenti interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni. La stessa dovrà contenere:

- a) la durata del parco (montaggio, gestione, smontaggio);
- b) l'elenco degli ulteriori documenti, occorrenti per il rilascio della licenza di polizia amministrativa, che dovranno essere prodotti a corredo delle domande.

18.4 L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire entro e non oltre il decimo giorno precedente l'inizio delle manifestazioni, fatta eccezione per cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate. Il mancato adempimento ai termini di presentazione della denuncia, porterà all'esclusione da ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni. Può essere ammessa l'assenza per un solo anno se giustificata da seri e validi motivi e preventivamente comunicata al Comune.

Articolo 19 - Gestione e sostituzione dell'attrazione - Divieto di sub concessione.

19.1 Il titolare dell'attrazione ammessa al parco è tenuto a gestirla personalmente e ad installare l'impianto, per il quale ha ottenuto la concessione.

19.2 Ogni operazione di combinazione che, comunque consegnata (anche sotto forma di sub concessione di area), abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione, e la perdita del diritto di anzianità.

19.3 E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi, solo quando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile e, sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va, comunque, preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio.

Articolo 20 - Rappresentanza.

20.1 In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione al Responsabile del Servizio, documentando la causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività e richiedere l'autorizzazione a essere rappresentato nell'esercizio, segnalando la durata e le generalità complete del rappresentante.

20.2 Il Responsabile del Servizio, valuta se sussiste la comprovata necessità della rappresentanza.

20.3 Il rappresentante, se autorizzato, opera in nome e per conto del titolare.

20.4 Il titolare dell'autorizzazione che non invia e/o presenta la comunicazione del comma 1° del presente articolo o fa ricorso al rappresentante senza che ne sussista la necessità, incorrerà nella immediata revoca della concessione ed alla esclusione da ulteriori concessioni per il futuro.

20.5 Incorrerà nelle sanzioni di cui al comma precedentemente anche il titolare dell'autorizzazione che esercita direttamente in altro luogo, attività dello spettacolo viaggiante, usufruendo dello stesso nulla osta, durante il periodo in cui fa ricorso al rappresentante.

Articolo 21 - Obblighi del concessionario.

21.1 E' fatto obbligo al concessionario:

a) di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata;

b) di ripristinare non appena smontata l'attrezzatura ogni modifica o alterazione fatta.

Qualora non ottemperi a quanto prescritto nei predetti commi, il Responsabile del Servizio farà eseguire i lavori a spese del concessionario.

21.2 E' facoltà del Responsabile del Servizio revocare in ogni momento per ragioni di ordine, moralità, sicurezza pubblica, inosservanza delle norme igienico sanitarie, la concessione dell'area.

Articolo 22 - Orari di apertura dei parchi divertimento.

22.1 La determinazione dell'orario di apertura di ogni parco divertimenti occasionale, programmato o annuale, viene effettuata di volta in volta attraverso un atto formale sottoscritto dal Responsabile del Servizio.

Articolo 23 - Uso di apparecchi sonori.

23.1 In tutti i parchi di divertimento che verranno allestiti nel Comune le emissioni sonore derivate da microfoni, altoparlanti, amplificatori, dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e, limitate esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta indicate nella licenza di Polizia Amministrativa.

Articolo 24 - Banchi e padiglioni alimentari

24.1 Sono considerate attività complementari ai parchi divertimenti i banchi e i padiglioni alimentari.

24.2 I banchi e i padiglioni alimentari possono essere inseriti nell'area, oppure, nelle immediate adiacenze del parco stesso. Essi rispettano tutte le norme del presente regolamento, nonché le norme legislative che disciplinano il commercio su aree pubbliche e quelle in materia igienico - sanitaria.

24.3 Alle domande che dovranno essere redatte in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del presente regolamento dovranno essere allegate le fotocopie:

- c)** dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- d)** dell'autorizzazione sanitaria relativa all'auto banco e/o padiglione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25 - Norme comportamentali.

25.1 I titolari dei circhi equestri e delle attrazioni di spettacolo sono tenuti a:

- a)** ottemperare alle disposizioni fissate dal responsabile del Servizio per la collocazione dell'attrazione e per l'esercizio dell'attività,
- b)** non iniziare o prostrarre l'esercizio delle attività nei giorni e nelle ore non autorizzate,
- c)** mantenere in condizioni di decoro la propria attrazione e le aree occupate dovranno essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'occupazione.

25.2 La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avverrà nel luogo e secondo le disposizioni indicate dagli incaricati municipali. Gli esercenti dovranno provvedere a depositare i rifiuti precedentemente immessi in sacchi di polietilene chiusi negli appositi contenitori.

Articolo 26 - Tasse, canoni e contributi.

26.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.

26.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative indicate dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tributi Comunale.

26.3 In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione agli addetti alla riscossione secondo le tariffe vigenti.

Articolo 27 - Sanzioni amministrative e accessorie.

27.1 Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa determinate dall'apposito regolamento redatto a cura del Responsabile del Servizio del Corpo di Polizia Municipale relativo alle violazioni di norme di regolamenti comunali.

27.2 L'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento, comporteranno altresì la revoca della concessione e, per quelle che rivestono particolare gravità, l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio comunale.

Articolo 28 - Disposizioni finali.

28.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

28.2 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili.

SOMMARIO

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 - Finalità	2
Articolo 2 - Attività disciplinate	2
Articolo 3 - Definizioni e categorie	2
Articolo 4 - Imprese di nazionalità straniera	3
Articolo 5 - Consultazione delle categorie di settore	3
TITOLO II	4
CIRCHI EQUESTRI	4
Articolo 6 - Assegnazione delle aree	4
Articolo 7 - Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S. e relativa istruttoria	4
Articolo 8 - Requisiti igienico sanitari	5
Articolo 9 - Versamenti per l'occupazione delle aree	5
TITOLO III	6
Parte I	6
PARCHI DIVERTIMENTO OCCASIONALI	6
Articolo 10 - Assegnazione delle aree	6
Articolo 11 - Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S.	6
TITOLO III	8
Parte II	8
PARCHI DIVERTIMENTO PROGRAMMATI E ANNUALI	8
Articolo 12 - Definizione dei Parchi Divertimento Programmati e Annuali a Nichelino	8
Articolo 13 - Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S. per Parchi Diver-	8
timento Programmati	
Articolo 14 - Durata delle concessioni per Parco Divertimento Programmato	9
Articolo 15 - Attrazioni novità per Parchi Divertimento Programmati	9
Articolo 15 BIS - Concessione annuali	
TITOLO IV	11
DISPOSIZIONI COMUNI AI PARCHI DIVERTIMENTO	11
Articolo 16 - Organico dei parchi	11
Articolo 17 - Criteri per la formazione delle graduatorie - Titoli preferenziali –	11
Articolo 17 BIS – Successione	11
Articolo 17 TER – Cessione dell’attività	12
Articolo 18 - Istruttoria delle domande - Concessione - Rinuncia	12
Articolo 19 - Gestione e sostituzione dell’attrazione - Divieto di sub concessione	12
Articolo 20 - Rappresentanza	13
Articolo 21 - Obblighi del concessionario	13
Articolo 22 - Orari di apertura dei parchi divertimento	13
Articolo 23 - Uso di apparecchi sonori	14
Articolo 24 - Banchi e padiglioni alimentari	14
TITOLO V	15
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	15
Articolo 25 - Norme comportamentali	15
Articolo 26 - Tasse, canoni e contributi	15
Articolo 27 - Sanzioni amministrative e accessorie	15
Articolo 28 - Disposizioni finali	15